



## Edizione di venerdì 3 febbraio 2017

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Nel regime per cassa il leasing va per competenza**

di Alessandro Bonuzzi

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Nuova IRI: i chiarimenti del Fisco sulla rilevanza dei prelievi**

di Marco Bomben

### RISCOSSIONE

**Rottamazione cartelle: i chiarimenti di Telefisco**

di Raffaele Pellino

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Esenzione Irpef solo per i soci di società semplice**

di Luigi Scappini

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Iper ammortamento dal 2017 e solo per le imprese**

di Alessandro Bonuzzi

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di Andrea Valiotto

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Nel regime per cassa il leasing va per competenza***

di Alessandro Bonuzzi

Tra i temi affrontati dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2017 vi è quello relativo al nuovo **regime per cassa** le cui norme di riferimento sono l'[articolo 66 del Tuir](#) e l'[articolo 18 del D.P.R. 600/1973](#).

È noto che da quest'anno le imprese minori che adottano la **contabilità semplificata** devono applicare, per la determinazione del reddito imponibile Irpef, un nuovo meccanismo improntato alla cassa, nel quale però sono previste una serie di **deroghe**.

Semplificando, il criterio dell'incassato e del pagato trova applicazione per i componenti positivi e negativi **"tipici"** dell'attività dell'impresa; diversamente, opera la **competenza** per le **plusvalenze** e **minusvalenze**, nonché per le **sopravvenienze** attive e passive.

Viene precisato che si applica la competenza anche per i componenti emergenti dall'**assegnazione** dei beni ai soci o dalla **destinazione** dei medesimi a finalità **estranee** all'esercizio dell'impresa. Pertanto, in questi casi, il periodo d'imposta di imputazione è quello in cui avviene l'operazione.

Ma il chiarimento più rilevante è senz'altro quello che riguarda la deducibilità dei **leasing**. Il Fisco ritiene che i canoni di locazione finanziaria debbano essere dedotti secondo il **criterio della competenza**; ciò per effetto del rinvio operato dall'[articolo 66 del Tuir](#) al successivo [articolo 102](#). Ne consegue che il **maxi-canone iniziale** va dedotto per maturazione lungo la durata del contratto osservando le limitazioni della norma fiscale, **senza che rilevi invece il momento del pagamento**.

Una volta computati tutti i componenti positivi e negativi, il reddito del **primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime** deve essere ridotto dell'importo delle **rimanenze finali tassate** per competenza nell'anno precedente. Al riguardo, l'Agenzia specifica che, sulla base di un'interpretazione letterale del [comma 18](#) dell'articolo unico della L. 232/2016, vanno **considerate**:

- le rimanenze di merci, materie prime, semilavorati, lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale ([articolo 92 Tuir](#));
- le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale ([articolo 93 Tuir](#));
- le rimanenze dei titoli ([articolo 94 Tuir](#)).

Resta ferma, anche nel **primo periodo d'imposta** "per cassa", l'applicazione del principio

introdotto dalla legge di Stabilità 2017 teso a evitare **salti o duplicazione** d'imposta. Si afferma, infatti, che tale meccanismo ha proprio come obiettivo quello di evitare che il **passaggio** dalla competenza alla cassa possa determinare **distorsioni** in tal senso. Pertanto, un ricavo già tassato per competenza nel 2016, non va **ritassato** nel 2017, quando l'impresa applica per la prima volta il nuovo regime, ancorché l'incasso avvenga quest'anno.

L'ultimo aspetto che si vuole evidenziare è quello riguardante le **annotazioni contabili**. Il contribuente in regime per cassa è tenuto a istituire un **apposito registro** ove indicare i **ricavi percepiti** e un diverso registro ove indicare le **spese sostenute** nell'esercizio.

L'impresa però può **scegliere** di sostituire gli appositi registri incassi e pagamenti con i registri Iva, fermo restando l'obbligo di annotarvi, oltre che le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, anche **l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti**.

Come ulteriore alternativa, con l'esercizio di un'opzione specifica, vincolante per almeno 3 anni, il contribuente può **evitare** di effettuare **taли annotazioni**. In questo caso i ricavi o le spese si presumono incassati o pagate alla **data di registrazione** della fattura (o di altro documento).

Pertanto, afferma l'Agenzia, atteso che il termine ultimo per registrare le fatture di acquisto è quello stabilito per l'esercizio della detrazione ([articolo 19 D.P.R. 633/1972](#)), laddove l'annotazione avvenga in un anno successivo rispetto a quello di emissione, ai fini dell'Irpef, il **pagamento** si presume effettuato alla **data di registrazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA**  
**CON GIOVANNI VALCARENIGHI**  
Milano

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Nuova IRI: i chiarimenti del Fisco sulla rilevanza dei prelievi***

di Marco Bomben

I **prelievi ammessi in deduzione** dalla base imponibile IRI possono essere quantificati **sulla base del reddito di impresa calcolato al lordo di tali prelevamenti**.

È questo uno dei principali chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito ieri nel corso dell'appuntamento di Telefisco 2017.

Come noto la legge di bilancio 2017 ha introdotto una **nuova imposta sostitutiva** dell'IRPEF che si applica nella misura fissa del **24% sugli utili non distribuiti** a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, e quindi trattenuti presso l'impresa.

Proprio sul tema dei prelievi e quindi sulla determinazione della base imponibile dell'IRI si è concentrato gran parte del dibattito interpretativo che ha seguito la nuova disciplina.

Il problema sollevato da autorevole dottrina riguarda la presunta **“circularità”** riscontrabile nel comma 1, **articolo 55-bis del Tuir** secondo cui **“dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata”** al netto delle perdite residue ...”.

Stando ad un'interpretazione letterale della norma il sistema sembra presupporre l'esistenza di **utili già assoggettati ad IRI e non ancora prelevati** con evidenti problemi operativi durante il primo esercizio di adozione del regime.

Tuttavia, un'interpretazione maggiormente aderente alla *ratio* del nuovo regime, suggerisce di intendere che il riferimento all'utile **volesse in realtà essere effettuato al reddito**. Tale conclusione pare supportata dalla stessa Relazione ministeriale al Ddl di bilancio, la quale cita esemplificativamente proprio la situazione di un soggetto che effettua dei prelievi già nel corso del **primo anno di applicazione dell'IRI**.

Dello stesso avviso anche l'Agenzia delle Entrate la quale, nell'intervento di ieri, ha chiarito che il processo di determinazione della **base imponibile IRI** si compone di due fasi distinte:

- la **determinazione del reddito** di impresa, **al lordo dei prelievi**, secondo la disciplina ordinaria dettata dal Tuir;
- la **deduzione** da tale reddito **dei prelievi effettuati a favore dell'imprenditore**, dei collaboratori familiari o dei soci (fermi i limiti legati all'utilizzo del *plafond* IRI).

Di conseguenza, ipotizzando che il reddito prodotto da una Snc nel primo periodo di applicazione dell'imposta sia pari a 100 ed i prelievi in conto utili siano pari a 40 (tralasciando in questa sede ogni questione relativa alla legittimità dei prelievi di utile in corso di formazione) si deve ritenere che:

- il **reddito imponibile IRI** ammonterà a 60 (100-40);
- il **plafond prelevabile** al termine dell'esercizio sarà pari a 60.

Nell'occasione l'Ufficio ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento all'**incidenza delle perdite pregresse** (mature comunque in regime IRI) **nella determinazione del plafond IRI**. In particolare, l'Agenzia ha confermato che, nella determinazione dello stesso, vanno computate in diminuzione **esclusivamente le perdite residue non ancora utilizzate**, mentre restano **escluse dal calcolo le perdite che hanno già concorso alla riduzione del plafond IRI** in esercizi precedenti.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA**

**CON GIOVANNI VALCARENIGHI**

Milano

►►

## RISCOSSIONE

---

### ***Rottamazione cartelle: i chiarimenti di Telefisco***

di Raffaele Pellino

Dopo i primi chiarimenti forniti in occasione di un tavolo tecnico tenutosi con l'ODCEC di Roma, ulteriori precisazioni in materia di "rottamazione" delle cartelle arrivano dal consueto appuntamento di Telefisco 2017. Nel corso di tale incontro è stato precisato che, in caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di precedente dilazione, il debitore deve recarsi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l'aggiornamento dell'importo da versare per le singole rate, "al netto" dei carichi oggetto di definizione. Altri punti toccati dall'intervento hanno riguardato il perfezionamento della procedura che si realizza solo se tutte le somme dovute (e non solo quelle comprese nell'eventuale prima rata) sono tempestivamente versate e la modalità di determinazione delle somme dovute per effetto della sanatoria.

Si rammenta, tuttavia, che i pareri espressi in tale occasione forniscono la posizione personale dei funzionari e restano non vincolanti fintantoché non vengono recepiti in un documento ufficiale di prassi.

#### **Procedura di definizione**

Il procedimento previsto per la cd "rottamazione" delle cartelle si articola, come noto, in più momenti: presentazione entro il prossimo 31/03/2017 dell'apposito modello DA1 disponibile sul sito Internet di Equitalia e comunicazione da parte di Equitalia (entro il 31/05/2017) dell'ammontare dovuto, della scadenza delle eventuali rate ed invio dei relativi bollettini di pagamento. Al riguardo, Equitalia ha fornito alcune precisazioni.

#### ***Perfezionamento della procedura***

Riguardo il "momento" in cui si perfeziona la sanatoria, Equitalia ha precisato che né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Sul punto, l'[articolo 6 comma 1 del D.L. 193/2016](#) dispone che **l'abbattimento di sanzioni e interessi moratori è condizionato dall'integrale pagamento di:**

- capitale e interessi compresi nei carichi affidati;
- aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive;
- spese di notifica della cartella di pagamento.

Tuttavia, in caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, **la definizione è inefficace e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza** per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di "acconto" dell'importo complessivamente dovuto.

Pertanto, **la procedura si perfeziona** – precisa Equitalia – **esclusivamente se tutte le somme dovute** (e non solo quelle comprese nell'eventuale prima rata) **sono tempestivamente versate**.

### ***Calcolo delle somme dovute***

Per quanto concerne le somme che il debitore sarà tenuto a versare per effetto della definizione agevolata, **Equitalia precisa che terrà conto unicamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati lasciando fuori quanto versato a titolo di sanzioni**, che resta definitivamente acquisito dall'Agente della riscossione. Tale principio, precisa Equitalia, vale per **tutti i pagamenti parziali effettuati**, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto.

### ***Piani di dilazione***

Viene **confermato che l'obbligo di pagamento delle rate scadenti dal 01/10 al 31/12/2016, che di per sé condiziona l'accesso alla sanatoria, riguarda solo le rateizzazioni "in essere" al 24/10/2016** (data di entrata in vigore del DL 193/2016). Pertanto, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente al 24/10/2016, il debitore non è tenuto a pagare le rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.

### ***Definizione parziale***

Secondo quanto disposto dall'[\*\*articolo 6 comma 13-bis del D.L. 193/2016\*\*](#) la definizione agevolata può essere anche "parziale", ossia riguardare il **singolo carico iscritto a ruolo o affidato**. In tale eventualità, spetta al debitore decidere quali carichi sanare indicando nel modello, a seconda dei casi, il numero identificativo della cartella di pagamento, dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito. In particolare, relativamente alle somme da pagare indicate in una cartella, il contribuente può scegliere di definire solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle ovvero solo alcuni carichi che compongono i ruoli indicati nelle cartelle.

### ***Definizioni ruoli precedente dilazione***

Nel caso in cui la definizione riguardi **solo alcuni carichi compresi in un precedente piano di dilazione**, Equitalia precisa che occorre recarsi presso i propri sportelli al fine di ottenere **l'aggiornamento della "vecchia" rateazione**. Le **singole rate da versare, infatti, vanno considerate "al netto" dei carichi oggetto di definizione**. Al riguardo, si rammenta che, a norma dell'[\*\*articolo 6, comma 5, del D.L. 193/2016\*\*](#) le rate della precedente dilazione in scadenza in data successiva al 31/12/2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata

delle somme dovute a seguito della definizione.

### **Spese procedura recupero coattivo**

Sempre in caso di definizione “parziale” degli affidamenti viene chiarito che per **la “rottamazione” di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella** per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, **le spese di procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al relativo ammontare.**

### **Azioni esecutive**

**Presentata l'istanza** di definizione, **non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate** “*a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istranza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati*” ([\*\*articolo 6, comma 5 del D.L. 193/2016\*\*](#)).

Pertanto, precisa Equitalia, **non ricorrono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva** laddove, all'atto della presentazione della sanatoria, il **terzo pignorato** abbia già **iniziato ad effettuare i versamenti** ovvero sia stata già presentata **istranza di assegnazione** al giudice.

### **Compenso di riscossione**

Per quanto riguarda, infine, il **compenso di riscossione** (aggio) dovuto dal contribuente che aderisce alla definizione agevolata, **Equitalia precisa che questo deve essere corrisposto in relazione ai soli importi oggetto di definizione, ossia le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi**. Ciò trova riscontro nelle disposizioni dell'[\*\*articolo 6 comma 1 lett. b\) del D.L. 193/2016\*\*](#). L'aggio, invece, non è dovuto sulle sanzioni.

The graphic features a blue and white abstract background with a white banner in the center. The banner contains the text: "Seminario di specializzazione" at the top, followed by "LA ROTTAMAZIONE E LA GESTIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO" in large blue letters, and a blue double arrow icon on the right. Below the banner, the cities "Bologna", "Catania", "Milano", "Napoli", "Torino", and "Verona" are listed in blue text.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Esenzione Irpef solo per i soci di società semplice***

di Luigi Scappini

Come noto, la Legge 232/2016, la cd. **legge di Bilancio** per il **2017** ha introdotto alcune previsioni di sicuro favore per il mondo dell'**agricoltura**, tra cui la previsione contenuta nell'[\*\*articolo 1, comma 44\*\*](#), ai sensi del quale *“Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”*.

La norma è di sicuro impatto in quanto, se letta in stretta connessione con gli interventi della precedente **Legge 208/2015**, con cui è stato previsto il **non assoggettamento a Irsp** per i **soggetti** che **operano** in agricoltura **ai sensi** dell'[\*\*articolo 32, Tuir\*\*](#), porta a delineare un **quadro** di insieme di **sostanziale detassazione** per determinati soggetti.

E proprio sul tema di chi siano i **soggetti** interessati dall'**esonero** di cui alla legge di Bilancio per il 2017, qualche **dubbio** era sorto, cui ha dato soluzione, seppur in maniera criptica, almeno per i non addetti ai lavori, Telefisco con la risposta fornita ieri.

Punto di partenza è che l'agevolazione **compete esclusivamente** alle **persone fisiche, coltivatrici dirette** e/o **lap**, regolarmente **iscritte** nella **previdenza agricola**, con la **conseguenza** che non potranno **mai** fruire dell'esenzione le **società agricole** di **capitali** di cui all'[\*\*articolo 2, D.Lgs. 99/2004\*\*](#), a prescindere dall'eventuale opzione per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all'[\*\*articolo 32, Tuir\*\*](#).

I dubbi nascevano in presenza di **società agricole** di **persone (Snc e Sas)**, nonché, seppur in forma minore, di **società semplici**, nel caso in cui i **soci** rivestano la **qualifica** richiesta dal [\*\*comma 44\*\*](#) richiamato.

Nel **primo caso**, la risposta fornita a Telefisco ha, in maniera **condivisibile**, confermato quanto già evidenziato in altri interventi, e cioè che **non possono fruire** dell'esenzione da imposta i **soci**, anche se coltivatori diretti e/o lap regolarmente iscritti alla previdenza agricola, di **Snc** e **Sas** società agricole ai sensi dell'[\*\*articolo 2, D.Lgs. 99/2004\*\*](#), in **ragione** del fatto che il **reddito percepito** in ossequio al principio di trasparenza dettato dall'articolo 5, Tuir, **mantiene** pur sempre la sua **natura propria** di reddito **di impresa**.

In tal senso depone l'[\*\*articolo 3, D.I. 213/2007\*\*](#) con cui sono state dettate regole e modalità applicative dell'opzione per l'applicazione dell'opzione di cui all'[\*\*articolo 1, comma 1093, L. 296/2006\*\*](#) (in senso conforme anche la [\*\*circolare AdE 50/E/2010\*\*](#)).

Sulla falsariga di tali considerazioni, e cioè che il reddito da partecipazione mantiene la propria natura, è possibile completare il ragionamento, **estendendo**, invece, l'**agevolazione** ai **soci di società semplici**, fermo restando il **rispetto del requisito soggettivo** richiesto dal **comma 44**, infatti, in questo caso, la **società dichiara per natura** un reddito **fondiario**, sia esso solo agrario o anche dominicale.

In **passato**, l'Agenzia delle Entrate, sempre in relazione al mondo agricolo, avere forzato la lettura del dato normativo, estendendo un'agevolazione, di natura prevista per le sole persone fisiche, anche alle società di persone. Ci stiamo riferendo a quanto affermato con la **circolare 12/E/2013**, in riferimento all'applicazione dei **coefficienti rivalutativi ridotti** per la determinazione dei redditi fondiari, come previsti dall'**articolo 1, comma 512, L. 228/2012** (la cd. legge di Stabilità per il 2013) ai sensi del quale *“Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi ... i redditi dominicale e agrario sono rivalutati ... Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015”*.

In tale occasione era stata “estesa” l'applicazione dei **coefficienti rivalutativi ridotti** in ragione del dettato di cui all'**articolo 9, D.Lgs. 228/2001** con il quale viene previsto che *“Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.”* (cfr. **circolare 3/DF/2012**).

In quest'ultimo caso, invece, l'estensione **non** è stata **applicata** alle società di persone commerciali, in **ragione**, sia della **natura** del **reddito** dichiarato che come evidenziato è e rimane di impresa, cambiando solo le modalità di determinazione, sia della **ratio** stessa della **norma**.

Master di specializzazione

**FISCALITÀ DIRETTA E INDIRETTA DEGLI IMMOBILI ►►**

Milano      Perugia      Verona

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Iper ammortamento dal 2017 e solo per le imprese***

di Alessandro Bonuzzi

È noto che la legge di Bilancio per il 2017 ha **prorogato il beneficio del super ammortamento**, ossia della possibilità di maggiorare del 40% il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ai fini del calcolo dei relativi ammortamenti, allargando le disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016 anche agli **investimenti** in beni:

- materiali,
- strumentali,
- nuovi,
- **esclusi i veicoli** e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata ai sensi dell'[articolo 164, comma 1, lettere b\) e b-bis](#), del Tuir,

effettuati **entro il 31 dicembre 2017**.

Sono altresì agevolabili anche i beni acquistati **entro il 30 giugno 2018** a condizione che al 31 dicembre 2017:

- il relativo **ordine** risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per azionare l'**ultrattività** del beneficio è necessario che entrambe le condizioni siano avvocate.

Oltre alla proroga del *super ammortamento*, la L. 232/2016 ha introdotto una ulteriore agevolazione denominata ***iper ammortamento*** che prevede la possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di beni strumentali **materiali** nuovi “**Industria 4.0**” ([Allegato A L. 232/2016](#)). In pratica, l'*iper ammortamento* dà la possibilità di ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o di produzione.

Inoltre, i soggetti che beneficiano dell'*iper ammortamento* possono fruire di una **ulteriore maggiorazione del 40%** del costo di acquisto di alcuni beni **immateriali** funzionali all’”**Industria 4.0**” ([Allegato B L. 232/2016](#)). Trattasi di *software*, piattaforme e applicazioni.

Per la fruizione di entrambi i benefici occorre produrre:

- una **dichiarazione** resa dal legale rappresentante ovvero,
- per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione **superiore a 000 euro**, una **perizia**

tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale,  
attestante **2 requisiti**, ossia:

- che i beni presentano le **caratteristiche tecniche** tali da poter essere inclusi nell'elenco dei beni agevolabili ([Allegati A e B](#));
- che i beni sono **interconnessi** al **sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nell'ambito della giornata di Telefisco di ieri l'Agenzia ha sciolto alcuni **dubbi** su queste due **nuove agevolazioni**.

La prima questione riguarda l'**ambito temporale** dell'*iper* ammortamento. L'incertezza derivava dal fatto che la norma ha ancorato il **periodo agevolabile** a quello previsto per la proroga del *super* ammortamento (già in vigore nel 2016), non stabilendo un termine iniziale.

L'Agenzia afferma che il **termine iniziale** coincide con la data di entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2017, ossia il **1° gennaio 2017**. Pertanto, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2017 e, nel rispetto delle condizioni previste per l'ultrattivitÀ, fino al 30 giugno 2018.

Diversamente, un bene **potenzialmente** *iper* ammortizzabile acquistato nel 2016 può beneficiare solo del **super ammortamento**.

Altro tema è quello relativo all'**ambito soggettivo**. Secondo il parere condivisibile del Fisco, l'*iper* ammortamento – e per conseguenza il *super* ammortamento *software* – è rivolto solo alle **imprese**, rimanendo invece esclusi i professionisti.

Ancora, chiarito che il *super* ammortamento *software* può essere fruito solo dalle imprese che rientrano nell'*iper* ammortamento, a detta dell'Agenzia, per fruire del *maxi* ammortamento sul bene **immateriale**, la maggiorazione del 150% del costo deve essere **effettivamente** goduta.

È esclusa, quindi, dal *super* ammortamento *software* l'impresa che ha acquistato il bene solo **potenzialmente** – nel senso che ha le caratteristiche tecniche per essere incluso nella [Tabella A](#) – *iper* ammortizzabile poiché l'investimento è avvenuto nel **2016**.

Viene chiarito poi quando un bene può intendersi **interconnesso**. A tal fine è necessario che esso scambi informazioni con i sistemi interni e/o esterni all'azienda attraverso un collegamento basato su precise specifiche e sia identificato univocamente.

Infine, in relazione alla **perizia** necessaria per i beni di valore superiore a 500.000 euro, si afferma che va effettuata per **ogni singolo bene**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA**  
**CON GIOVANNI VALCARENGHI**

Milano




## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **I fantasmi di Portopalo**



Giovanni Maria Bellu

Mondadori

Prezzo – 17,50

Pagine – 240

La notte di Natale del 1996 nel canale di Sicilia avvenne quello che, all'epoca, fu il più grande naufragio della storia del Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Nel tentativo di raggiungere l'Italia, circa trecento giovani uomini di origine pakistana, indiana e tamil morirono in una «carretta del mare». Il fatto passò quasi completamente sotto silenzio benché un centinaio di superstiti – abbandonati dai trafficanti su una spiaggia del Peloponneso e arrestati dalla polizia greca – l'avessero raccontato nei dettagli. Secondo le autorità italiane, le loro testimonianze non erano attendibili. Se veramente un naufragio di quelle dimensioni fosse avvenuto, sarebbero stati trovati a decine i corpi delle vittime, invece non ne era stato trovato nemmeno uno. Come era possibile? Questo libro racconta, in prima persona, come cinque anni dopo Giovanni Maria Bellu incontrò un pescatore di Portopalo di Capo Passero, Salvo Lupo, che gli rivelò la verità: i cadaveri erano stati trovati, a decine. Ma i pescatori avevano deciso di lasciarli doverano. L'avvio di qualsiasi indagine avrebbe significato la chiusura dello spazio di pesca per un tempo indeterminato. Un danno economico enorme. Anche l'Italia ne avrebbe subito uno se si fosse arrestato il percorso del suo ingresso nel sistema di Schengen. A causa dei suoi «confini colabrodo», come li aveva definiti la stampa inglese, era guardata con sospetto. Gli altri Paesi dell'Unione europea temevano che, cadute le frontiere, i «clandestini» avrebbero usato lo Stivale come ponte per sciamare ovunque per

l'Europa. Quel gigantesco naufragio, se fosse finito sulle prime pagine dei giornali, sarebbe stato una sanguinosa conferma del sospetto. Così le autorità italiane preferirono girare le spalle. *I fantasmi di Portopalo* racconta l'inchiesta giornalistica che nel 2001 ricostruì la verità del fatto, fino a individuare e filmare con un robot sottomarino il relitto della «carretta del mare». E svela che le paure di vent'anni fa sono le stesse di oggi. Nel frattempo sono morte annegate nel Mediterraneo tra le ventimila e le trentamila persone. I fantasmi di Portopalo sono diventati i fantasmi dell'Europa.

## Il ragazzo cattivo



Kate Summerscale

Einaudi

Prezzo – 21,00

Pagine – 360

---

In un afoso mattino dell'8 luglio 1895 il tredicenne Robert Coombes accoltella la madre. A sangue freddo. Poi, insieme al fratellino Nathaniel detto Nattie, esce dalla sua casa in uno dei quartieri più squallidi di Londra per andare ad assistere a una partita di cricket. Alla fine del match i due vagano per i Docks in cerca di John Fox, umile portuale non troppo sveglio, che da tempo frequenta la loro casa prestandosi a lavori per la madre, Emily Coombes. Questa, sostengono i ragazzi, è dovuta partire per visitare parenti a Liverpool, mentre il padre è impegnato nell'ennesima traversata atlantica su una nave per il trasporto di bestiame tra Inghilterra e Stati Uniti. Robert e Nattie sono quindi soli a casa, e chiedono a Fox di far loro compagnia. L'uomo si trasferisce nella villetta di Cave Road e passa diversi giorni giocando a carte e dormendo nella sala a piano terra. Non si avventura mai nelle stanze del piano di sopra e non fa domande quando Robert gli chiede di recarsi a impegnare oggetti preziosi in cambio di denaro. Per dieci giorni i due ragazzi vivono abbandonati a loro stessi, fino a quando una vicina e la zia paterna chiedono alla polizia di andare a vedere cosa sta succedendo. L'orribile verità viene a galla: chiuso a chiave nella stanza di Emily si ritrova il suo cadavere in avanzato stato di putrefazione e con evidenti segni di violenza. Interrogato su cosa sia successo, Robert confessa candidamente di averla uccisa con un coltello comprato per l'occasione. Il delitto

finisce sulle prime pagine di tutti giornali. Le ipotesi sul ruolo di Fox sono molteplici, mentre per Nattie prevale subito l'interpretazione del piccolo innocente soggiogato dal fratello maggiore. Dalle testimonianze emergono lo squallore della vita quotidiana e le violenze forse inflitte loro dalla madre, ma Robert, che che si mostra sempre sorridente e a proprio agio, viene venduto dai media come un mostro la cui immaginazione morbosa sarebbe stata alimentata dai *penny dreadful*, romanzetti economici che riempivano le stanze e le teste degli adolescenti inglesi. Robert viene condannato ma finisce in un istituto all'avanguardia detto «il paradiso degli assassini». Qui impara il mestiere di sarto, a giocare a scacchi e a suonare la cornetta conducendo una vita pacifica ed equilibrata. Diciassette anni dopo, di nuovo libero, si trasferirà in Australia e combatterà da eroe nella Prima guerra mondiale. Salvando poi un ragazzino maltrattato dal patrigno e insegnandogli i mestieri Robert sfrutterà appieno la seconda occasione che la vita ha deciso di concedergli. Kate Summerscale segue le piste della realtà come un detective, leggendo giornali e documenti dell'epoca e respirando l'aria dei luoghi frequentati da Robert. Tenendo sempre il lettore dentro la storia e con il fiato sospeso, ci restituisce personaggi in carne e ossa con le proprie ossessioni, paure e battaglie per una vita diversa, una vita migliore.

## La troga



Giampaolo Rugarli

Adelphi

Prezzo – 12,00

Pagine – 248

«[Nella *Troga*] si intravedono tanti di quegli elementi che appartengono alla storia italiana dell'ultimo mezzo secolo che si finisce col leggerlo come se quella storia appunto fosse stata reinventata in una sfera surreale, metafisica: da sogno, da incubo ... il lettore ne ha come un senso di sdoppiamento: mentre segue con divertimento il vertiginoso ritmo della vicenda “inverosimile” ne va riscontrando nella memoria i particolari “veri”. Democrazia Cristiana, terrorismo, P2, mafie di ogni sorta, sfascio dell'amministrazione giudiziaria, tangenti: tutta la cronaca della corruzione italiana di questi anni confluiscce nel libro, vi si amalgama, vi si esalta:

con feroce allegria, con allegra ferocia. E i personaggi hanno a momenti i tratti fisici, il linguaggio, i tic di altri che campagne elettorali, scandali, cronache parlamentari e crisi di governo ci hanno fatto ben conoscere».

### Teorema dell'incompletezza



Valerio Callieri

Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 352

Due fratelli indagano sulla morte del padre, ex operaio Fiat ucciso nel suo bar di Centocelle durante una rapina. A raccontare è il più giovane, che scopre una misteriosa dedica in codice – “Non lasciami sola, Clelia1979” – sul retro di una cornice. Si apre così uno spiraglio sul passato insospettabile del padre. Dietro all’immagine del barista ironico e tifoso della Roma emerge uno sconosciuto segnato da segreti e contraddizioni che affondano negli anni della contestazione e della lotta armata. Tito, il primogenito, di quel passato è certo: ha raccolto con scrupolo le prove che dimostrano come il padre abbia sempre fatto la scelta più onorevole, dalla parte dello Stato. Il minore invece, tormentato dai dubbi, si trova a fare i conti con il fantasma del padre, che gli appare in forme e visioni sempre più allucinate per dire la sua storia e mostrare una strada verso la possibile verità sul suo omicidio. I due fratelli – che da anni non si parlano, schierati su versanti ideologici opposti – sono costretti a collaborare, diffidano l’uno dell’altro, si rinfacciano colpe, si passano alcune informazioni ma ne omettono molte altre. Il maggiore, un poliziotto convinto protagonista dei fatti avvenuti alla Diaz e a Bolzaneto, è aiutato dall’accesso a documenti riservati dei servizi segreti attorno agli anni di piombo; il minore ha al suo fianco due amici scalagnati e irresistibili. E poi c’è Elena, un’hacker che lo accompagna con intuito e rigore matematico nella ricerca dell’assassino, sciogliendo la sua cronica incapacità di decidere e spingendolo oltre l’indolenza e la paura. Per svolte inaspettate, supposizioni e disvelamenti, la domanda “chi ha ucciso il padre?” trascina il lettore in un groviglio di colpe e responsabilità dove, in un crescendo hitchcockiano, sembra impossibile giungere alla verità. E, più che mai, essere in grado di dimostrarla. Valerio Callieri, al suo esordio, dà prova di uno stile personalissimo, ironico e denso, costruendo un romanzo carico di tensione, conflitti, colpi di scena, eppure vivo del desiderio di ridere e

amare. Un'indagine che colpisce dritto al cuore dei nostri ieri e dei nostri domani. Abbiamo bisogno di stupidi sorrisi per dimenticare il tempo.

### **L'ira degli innocenti**



Anita Nair

Guanda

Prezzo – 19,00

Pagine – 352

Dopo una notte agitata, immerso in incubi post sbornia, l'ispettore Borei Gowda viene chiamato sulla scena di un crimine: un avvocato di successo, il dottor Sanjay Rathore, è stato trovato con il cranio sfondato nella sua lussuosa abitazione. Non ci sono segni di effrazione, quindi probabilmente la vittima conosceva il suo assassino. Parte da qui una complessa indagine che conduce Gowda e i suoi colleghi – compreso il fido sottoispettore Santosh, tornato dopo la violenta aggressione che l'aveva quasi ucciso in un precedente caso – ad investigare nei bassifondi di Bangalore, tra prostituzione minorile, rapimenti e sfruttatori senza scrupoli, cercando legami tra questo mondo orribile e quello luccicante e apparentemente pulito dell'avvocato. Potrebbe esserci un collegamento tra l'omicidio e altri fatti, tra cui il rapimento della piccola Nandita, la figlia dodicenne della domestica di Gowda, o le richieste particolari che riceve la studentessa Rekha dal suo fidanzato? Gowda, uomo dai tanti difetti, ma dotato di grande intuito, in precario equilibrio tra cinismo e dolcezza anche nella vita privata, si troverà a fronteggiare alcuni tra i criminali più subdoli e spietati che abbia mai incontrato, in una corsa contro il tempo per cercare di scovare l'assassino di Rathore e salvare la piccola e quello che resta della sua infanzia.



**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*